



AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
PIAZZA MARINA, 4
00195 - ROMA
P.I. 07281771001

RCTO
CIG _____

Attività di Demilitarizzazione

LA COMPAGNIA	

DURATA DEL CONTRATTO	
Dalle ore 24 della data di sottoscrizione del contratto	24 mesi

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione;
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
Franchigia	La parte di danno che resta a carico dell'Assicurato;
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza:	Il documento che prova l'Assicurazione;
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne;
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato;
Broker:	European Broker Srl
Società:	L'Impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Sinistro/Danno:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Danno:	qualunque pregiudizio, cagionato a terzi o prestatori d'opera, suscettibile di valutazione economica;
Danno corporale:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno materiale:	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
Inquinamento:	Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, di proprietà o in uso all'Assicurato;
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Perdite patrimoniali:	Ogni danno immateriale, di natura patrimoniale o non patrimoniale, che non sia conseguenza di danni materiali e corporali cagionati a terzi.
Prestatori d'opera:	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività dell'Amministrazione incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall'Assicurato. Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto con l'Assicurato: a. gli artigiani, gli agenti di commercio, i liberi professionisti in genere e, comunque, qualsiasi altro soggetto titolare di partita IVA. b. Altre persone fisiche che, ai sensi di legge, risultino soggette al potere direttivo di e di coordinamento di imprese terze rispetto all'Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le persone di cui l'Assicurato si avvale nell'ambito dei contratti di appalto.
Retribuzioni erogate:	La somma dei punti 1), 2) e 3) di seguito indicati: 1. le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, "lavoratori interinali" ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge; 2. gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; 3. quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente: - in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) - ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".
Fatturato:	Sommatoria dell'importo lordo delle fatture emesse nell'anno precedente,

ATTIVITÀ E DESCRIZIONE DEL RISCHIO (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

Responsabilità civile derivante all'Agenzia Industrie e Difesa dall'espletamento e svolgimento dell'attività civile, amministrativa e manifatturiera comprese le attività complementari, sussidiarie e accessorie, presso i siti/ubicazioni di:

1. **Fontana Liri**, la cui attività è, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Produzione e stoccaggio di propellenti (polvere da sparo sferica);
 - Produzione e stoccaggio di nitroglicerina;
 - Controlli e test in laboratorio;
 - Lavorazioni meccaniche, elettriche e piccoli lavori di carpenteria.
2. **Noceto di Parma**, la cui attività è, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ▣ la distruzione, il recupero, il ripristino o il Testing di munizionamento di diversa tipologia ed eventuale demilitarizzazione, secondo le regole di sicurezza imposte dalle vigenti leggi in materia;
 - ▣ manutenzione, revisione e collaudo su missili del sistema d'arma Hawk, compresi i contenitori tattico logistici;
 - ▣ stoccaggio e confezionamento di prodotti esplosivi finiti e detonatori commerciali.
 - ▣ Montaggio, manutenzione, revisione e collaudo su missili del sistema Spike, eseguite dal Contraente solo sul motore di volo e sulle teste di guerra.
3. **Baiano di Spoleto**, la cui attività è, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ▣ produzione di bombe a mano di nuova generazione (MF 2000);
 - ▣ produzione di bombe a mano SRCM 35;
 - ▣ trasformazione colpi da 105 mm in colpi da addestramento;
 - ▣ trasformazione di bombe a mano da mortaio da 120 mm;
 - ▣ controllo d'efficienza di bombe a mano, detonatori, missili controcarro e materiale del Genio militare;
 - ▣ stoccaggio di munizioni ed esplosivi presso il deposito esterno;
 - ▣ demilitarizzazione di bombe a mano, mine anticarro e genericamente di munizioni di vecchia generazione.
4. **Balconcello**, la cui attività è, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ▣ deposito del munizionamento lavorato dagli altri stabilimenti;
5. **Capua**, la cui attività è, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ▣ Produzione, controllo e collaudo di munizionamento di piccolo calibro;
 - ▣ Produzione di semilavorati per munizioni;
 - ▣ Produzione di parti meccaniche per il munizionamento;

Precisazione: ai fini della garanzia RCT/O, la garanzia è estesa anche al personale militare stabilmente distaccato presso la Contraente che svolge esclusivamente le attività civili dichiarate in polizza.

CLAUSOLA MISURE RESTRITTIVE (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 – VARIAZIONI DEL RISCHIO E RELATIVE DICHIARAZIONI - BUONAFEDE

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CODICE CIVILE, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati e siano state rilasciate in buona fede.

ART. 2 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 – REVISIONE DEL PREZZO

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell'Art. 1 - "*Variazioni del rischio e relative dichiarazioni*", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società, per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 150%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 36/2023, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art. 7 "*Pagamento del premio e decorrenza della garanzia*".

La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell'Art.1 - "*Variazioni del rischio e relative dichiarazioni*" sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

ART. 4 - RECESSO

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di

seguito indicate. Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze: le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre 90 giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all'art.3 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità: dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

Recesso per diminuzione del rischio: dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Recesso annuale: il Contraente e l'Impresa hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

ART. 5 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Si precisa che nel caso di esistenza di altre assicurazioni stipulate dal Contraente o da altri per suo conto, sugli stessi beni e/o per gli stessi rischi, la presente polizza risulterà operante per tutto quanto non indennizzato da tali altre assicurazioni.

ART. 6 – EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

Il contratto ha durata di 24 mesi dalle ore 24:00 del e scade alle ore 24:00 del con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal al e successivamente, sarà da corrispondere al di ogni annualità.

A patto che non si sia stato il Contraente ad avvalersi della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente da inoltrarsi alla Società entro 20 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale stessa, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

Nel caso in cui il Contraente voglia esercitare la facoltà di rinnovo dovrà farne richiesta alla Società mediante PEC, entro 30 giorni dalla scadenza annuale; la Società ha obbligo di riscontrare la richiesta nei 10 giorni successivi, sia in caso di accettazione che di rifiuto a prestare il rinnovo. Le Parti inoltre hanno la facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia, mediante PEC, inviata almeno 120 giorni prima della data di scadenza.

Si conviene infine che alla scadenza del contratto o in caso di rescissione per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di almeno 180 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Società previo pagamento di un premio addizionale pro-rata.

ART. 7 – PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del CODICE CIVILE, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60^{mo} giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60^{mo} giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e smeì il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

ART. 8 - INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- ☐ Data di accadimento;
- ☐ Numerazione attribuita alla pratica;

- ▣ sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- ▣ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- ▣ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ▣ sinistri senza seguito;
- ▣ sinistri respinti.

Si precisa in proposito che:

I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

L'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

ART. 9 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 10 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART.11 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli Incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante, un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla polizza, a ciascun avente diritto.

ART. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA (SE APPLICABILE)

In deroga all'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

ART. 13 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 14- FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi della normativa vigente, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 16 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

ART. 17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una sola delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse si devono interpretare in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

ART. 18 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione tra Società e Contraente deve avvenire per iscritto, a mezzo PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax.

ART. 19 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la Stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'Intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

- 2 In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra le parti, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto, vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. alle Parti inadempienti.
- 3 L'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell'inadempimento di una delle parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ART. 20 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma della D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo **European Brokers Assicurazioni Srl** con sede a Roma in Via Ludovisi, 16 - C.F. e P.I. 01805380563.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti tramite il Broker e in particolare:

- ☐ il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- ☐ è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- ☐ la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ☐ ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- ☐ le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- ☐ la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
- ☐ le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- ☐ le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- ☐ il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- ☐ la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello

della comunicazione di avvenuto incasso;

- ☒ il Broker comunicherà inoltre tramite PEC, telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- ☒ in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
- ☒ la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
- ☒ la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- ☒ La Società accorda al Broker la facoltà di riscuotere i premi (ex art.118 comma 2 del D. Lgs 209/2005) e a versare i premi riscossi al netto delle provvigioni (ex art. 54 Reg. Isvap n. 5 del 16.10.2006 modificato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 02.07.2009).

Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano ad esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - del 1% calcolate sui premi imponibili.

ART. 21 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che dei dati in possesso della Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

Rimane depositato agli atti di questa Amministrazione il modulo relativo all'informativa a persone fisiche/giuridiche per i fornitori ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 sottoscritto per presa visione dalla Compagnia.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

SEZ. 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- ☒ Morte e lesioni personali;
- ☒ distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222, per i danni subiti da terzi.

ART. 2.2 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l'assicurato stesso;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti dicui alla lett. a)
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

ART. 2.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità della garanzia assicurativa RCT è estesa al mondo intero escluso USA e Canada.

ART. 2.4 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da proprietà o uso di:
 - 1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - 2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
 - 3. aeromobili;
 - 4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona nonabilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) conseguenti a:
 - 1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - 2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
- i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- j) da furto;
- k) a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- l) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute o possedute;
- m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'assicurato;
- n) cagionati da:
 - 1. prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
 - 2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 - 3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- o) derivanti da proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- p) derivanti da:
 - 1. detenzione o impiego di esplosivi;
 - 2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) derivanti da:
 - 1. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - 2. uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- t) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.
- v) relativi ai casi di encefalite spongiforme o sindromi affini.
- w) Derivanti e/o conseguenti, direttamente o indirettamente, da contaminazione di qualsiasi natura, nonché da contagio/infezione nei casi di pandemia o epidemia riconosciuta come tale dalle autorità sanitarie regionali, nazionali o internazionali.

- x) Di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, Firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici;

ART. 2.5 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 180 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio:

- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B. Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

La Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C. Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superiori del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

D. Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 2.6 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Compagnia ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 2.7 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

**SEZ. 3 ESTENSIONE DI GARANZIA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA
(R.C.O.)**

**ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA
(R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 es.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;

- ☐ a favore delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
 - ☐ in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
 - ☐ in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
- a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- ☐ In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
 - ☐ L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone individuate dal Contraente, alle quali siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.Lgs n. 81/2008, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società
 - ☐ tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

ART. 3.2 - ESTENSIONE TERRITORIALE (R.C.O)

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 3.3 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni:

- a) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- c) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- d) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- e) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- f) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

ART. 3.4 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA R.C.O ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali (esclusa silicosi) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre esclusa silicosi).

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di euro 1.000.000,00:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Oltre alle esclusioni previste dall'Art. Esclusioni RCO, la garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o

adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

Le presenti esclusioni a) e b) cessano di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
 - d) a muffe tossiche, funghi o batteri.
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 2.000,00 per ogni sinistro.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

SEZ. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI DI RESPONSABILITÀ CIVILE (SEMPRE OPERANTI)

ART. 4.1 - LAVORI PRESSO TERZI

A parziale deroga dell'art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T., lettera g) e l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione è estesa ai danni:

- ☒ a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- ☒ alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate rispettivamente con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

ART. 4.2 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI

L'assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di euro 1.500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e, comunque, con il massimo di euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

ART. 4.3 - DETENZIONE E IMPIEGO DI ESPLOSIVI

Qualora l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, l'assicurazione, a parziale deroga dell'art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. lettera p) punto 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, comprende il rischio relativo alla detenzione e impiego di esplosivi, con esclusione comunque dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati e cose in essi contenute e manufatti in genere che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

La presente estensione di garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia fissa di Euro 70.000,00 per ogni sinistro.

ART. 4.4 - INFORTUNI SUBITI DAI SUBAPPALTATORI E LORO DIPENDENTI

A parziale deroga dell'articolo Persone non considerate terzi lett. c), delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono considerati Terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

ART. 4.5 - INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

I.N.A.I.L. A parziale deroga dell'articolo Persone non considerate terzi, lett. c), delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 4.6 - DANNI CAGIONATI DA PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO (LAVORO INTERINALE L.196/97)

A parziale deroga dell'art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia R.C.T. di cui all'oggetto della presente polizza, è estesa ai danni cagionati a terzi, escluso l'assicurato, da parte dei prestatori di lavoro temporaneo.

ART. 4.7 - INFORTUNI SUBITI DA PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO (LAVORO INTERINALE L.196/97)

La garanzia R.C.O. di cui al presente contratto è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall'Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (R.C.O.) lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui, invece, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, a parziale deroga dell'Art. Persone non considerate terzi lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione e fermo quanto disposto all'Art. Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (R.C.O.) lett. b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta in polizza.

ART. 4.8 - CORSISTI, BORSISTI E STAGISTI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

- ☐ fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, che operano nell'ambito dell'attività assicurata anche presso terzi. Agli effetti della presente estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
- ☐ danni corporali dagli stessi subiti durante lo svolgimento di tali attività

ART. 4.9 - COSE DI DIPENDENTI

L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro. Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro; il limite di indennizzo è di Euro 2.500,00 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa

ART. 4.10 - AMMINISTRATORI TERZI

Ai fini della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi sono considerati terzi, limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, gli Amministratori dell'assicurato, con esclusione dei legali rappresentanti.

ART. 4.11 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO

A parziale deroga dell'Art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T., lett. f), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi

limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato

ART. 4.12 - DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga dell'Art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T., lett. i), delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di euro 10.000,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione. Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni sinistro.

ART. 4.13 - DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

A parziale deroga dell'Art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. lett. q) delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di euro 2.000,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.

ART. 4.14 PROROGA TERMINI DENUNCIA SINISTRI

Il termine previsto per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 30 giorni.

ART. 4.15 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DI DIPENDENTI, PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO (LEGGE 24/06/1997 N.196), LAVORATORI ATIPICI E PARASUBORDINATI (LEGGE 08/08/1995 N.335)

La Compagnia si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni:

- ☒ i prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D.lgs. 19/09/1994 n.626 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ☒ i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n.196;
- ☒ i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 08/08/1995 n.335.

Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice Penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.

ART. 4.16 - DANNI PROVOCATI DA TECNICI E DIRETTORI DEI LAVORI ESTERNI

Premesso che la ditta assicurata nello svolgimento della propria attività possa utilizzare dei tecnici e direttori dei lavori esterni alla stessa, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati a terzi dai suddetti professionisti che, pur non essendo alle

dirette e regolari dipendenze dell'Assicurato, possano prendere parte ai lavori oggetto della presente polizza; resta comunque salvo il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei diretti responsabili. La garanzia è valida a condizione che le persone che svolgono le suddette attività siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione di detti lavori.

ART. 4.17 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'Art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. lett. b) punti 1 - 2 e 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di euro 5.000,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di euro 350.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.

ART. 4.18 - R.C. DEL COMMITTENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i..

ART. 4.19 - LAVORI IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE E/O SOCIETÀ CONSORTILI E/O CONSORZI

L'assicurazione si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla sua partecipazione ad associazioni temporanee di imprese e/o società consortili e/o consorzi. Nel caso in cui per tali associazioni o società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da dette altre assicurazioni. Le imprese consorziate e/o associate (nonché i loro titolari e/o dipendenti) non sono considerate terze.

ART. 4.20 - DANNI A VEICOLI

A parziale deroga dell'art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. lett. g), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia RCT comprende i danni ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. Tale estensione viene prestata con la franchigia fissa di euro 1.000,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.

ART. 4.21 - QUALIFICA DI TERZI A DIPENDENTI DI ALTRE IMPRESE, A FORNITORI, CLIENTI, CONSULENTI

A parziale deroga dell'art. Persone non considerate terzi lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- ☐ i titolari e i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- ☐ i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;
- ☐ ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e

legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge – appartenenti ad altre ditte – che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

**ART. 4.22 - R.C. DEL COMMITTENTE, PER DANNI PROVOCATI DA DIPENDENTI IN
RELAZIONE ALLA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili. La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

**ART. 4.23 - PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ
ASSICURATA**

A parziale deroga dell'art. Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. lett. o) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione opera altresì per il rischio della proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino. Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- ▣ lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- ▣ umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- ▣ rigurgiti di fogne;
- ▣ proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi.

ART. 4.24 - DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia si intende prestata entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI" e/o "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 2.000,00 per ogni sinistro. Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

ART. 4.25 - ESALAZIONI FUMOGENE

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per eventuali danni da urto, collisione e ribaltamento di veicoli in circolazione su reti stradali adiacenti all'azienda assicurata in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose dell'Assicurato.

ART. 4.26 - DIPENDENTI TERZI PER CROLLO TOTALE E/O PARZIALE DEI FABBRICATI

Sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i dipendenti in genere sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione di R.C.O. prevista dalla presente polizza.

ART. 4.27 - OPERAZIONI DI CONSEGNA E DI APPROVVIGIONAMENTO

L'assicurazione comprende i danni materiali e corporali verificatisi, anche presso terzi, durante le operazioni di approvvigionamento di materiale e durante la consegna dei prodotti, senza installazione, montaggio o posa in opera dei medesimi.

ART. 4.28 - PARCHEGGIO DI COMPETENZA DELL'ASSICURATO

La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e/o dalla gestione di aree - di pertinenza dell'attività assicurata - adibite a parcheggio veicoli.

L'assicurazione copre i danni a veicoli previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo di Euro 500,00.

In ogni caso, per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo di assicurazione, non sarà superiore a Euro 150.000,00. Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina e incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti, nonché i danni conseguenti ad errata o carente segnalazione stradale.

ART. 4.29 - DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

A deroga di quanto disposto dall'Art. Danni esclusi dalla garanzia RCT - lett. d), si conviene che la garanzia comprende i danni alle cose in consegna e custodia all'Assicurato, purché detti danni si verifichino nella sede del Contraente e relative aree pertinenti. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni:

- ☒ alle cose che in tutto o in parte sono state, sono, saranno oggetto di lavorazione;
- ☒ Indiretti;
- ☒ ai beni strumentali impiegati nelle attività produttive;
- ☒ da incendio, furto e quelli conseguenti a mancato uso.

Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 2.000,00 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di euro 150.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

ART. 4.30 - RISCHI COMPLEMENTARI

A complemento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile derivante da:

- ☒ proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, quali biciclette, tricicli e furgoncini anche all'esterno dello stabilimento;

- ▣ proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- ▣ servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- ▣ proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti della ditta assicurata limitatamente ai danni corporali;
- ▣ esercizio di mense e spacci aziendali inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l'avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione e la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla vendita, ma comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad una stessa causa saranno considerati un unico sinistro. Qualora la gestione delle mense e spacci sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente;
- ▣ servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto della ditta, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed all'uopo designate, esclusa la loro responsabilità professionale personale;
- ▣ partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;
- ▣ uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- ▣ organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, congressi e gite aziendali;
- ▣ operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- ▣ esistenza di centri elettrocontabili di elaborazione dati, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda.

ART. 4.31 - FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

Ferme le franchigie e gli scoperti previsti dalle succitate condizioni generali di assicurazione e dalle condizioni particolari, per ogni altra tipologia di danno a cose e per ciascun sinistro, la garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta di euro 500,00.

ART. 4.32 CLAUSOLA DI MASSIMO RISARCIMENTO

Nel caso in cui si verifichi un sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., la massima esposizione della Compagnia non potrà essere superiore al massimale previsto per la garanzia R.C.T.

ART. 4.33 - GESTIONE SINISTRI DA PARTE DELLA COMPAGNIA E LIQUIDAZIONE DELLE FRANCHIGIE

La Compagnia provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.

Alla fine di ciascuna annualità la Compagnia provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante:

- Numero del sinistro;
- Data del sinistro;
- Nominativo della Controparte;
- Importo liquidato;
- Data del pagamento;
- Importo da recuperare;

Per detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Compagnia a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare, a semplice richiesta, alla Compagnia medesima le somma da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

SEZIONE 5 RIEPILOGO FRANCHIGIE – SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

FRANCHIGIE - SCOPERTI

Lavori presso terzi	Euro 500,00
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	Euro 1.500,00
Detenzione e impiego di esplosivi	Euro 70.000,00
Danni a cose di dipendenti	Scop. 10%minimo Euro 500,00
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Euro 250,00
Danni da cedimento o franamento del terreno	Euro 10.000,00 per danni ai fabbricati Euro 500,00 per danni ad altre cose
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Euro 2.000,00
Inquinamento accidentale	Euro 5.000,00
Danni ai veicoli	Euro 1.000,00
RC committente per guida di veicoli a motore	Euro 250,00
Danni da incendio	Euro 2.000,00
Proprietà e conduzione di fabbricati – rottura accidentale di tubature	Euro 500,00
Parcheggio di competenza dell'Assicurato	Euro 200,00
Danni a cose in consegna e custodia	Euro 2.000,00
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)	Euro 2.000,00
Malattie professionali	Euro 2.000,00
Per ogni altra tipologia di danno	Euro 500,00

LIMITI D' INDENNIZZO

Determinato il danno liquidabile a termini di polizza, in nessun caso la Compagnia sarà tenuta a pagare, persingolo sinistro e/o per annualità assicurativa somme maggiori di quelle sotto riportate:

Lavori presso terzi	Euro 250.000,00
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	Euro 250.000,00
Danni a cose di dipendenti	Euro 2.500,00 per danneggiato ed Euro 50.000,00 per sinistro e per anno
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Massimale
Danni da cedimento o franamento del terreno	Euro 250.000,00
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Euro 250.000,00
Inquinamento accidentale	Euro 1.000.000,00
Danni ai veicoli	Massimale
RC committente per guida di veicoli a motore	Massimale
Proprietà e conduzione di fabbricati – rottura accidentale di tubature	Massimale
Danni da incendio	Euro 1.000.000,00
Parcheggio di competenza dell'Assicurato	Euro 150.000,00
Danni a cose in consegna e custodia	Euro 100.000,00
Malattie professionali	Euro 1.000.000,00

SCHEMA DI COPERTURA

Contraente:	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA PIAZZA MARINA, 4 00195 - ROMA P.I. 07281771001
--------------------	--

DECORRENZA:	dalla data di sottoscrizione del contratto	SCADENZA:	24 mesi
--------------------	---	------------------	----------------

Massimale Aggregato annuo:	€ 8.000.000,00
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	€ 8.000.000,00= in aggregato annuo, con il limite di: € 8.000.000,00= per danni a persona e di € 8.000.000,00= per danni a cose o animali
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO	€ 5.000.000,00= per sinistro con il limite di € 2.500.000,00= per persona

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO:	
FATTURATO PREVENTIVO:	€ 18.400.000,00
RETRIBUZIONI PREVENTIVE:	€ 23.000.000,00

PERIODO DI COPERTURA: 15/09/2024 – 31/03/2025

PREMIO IMPONIBILE:	€ _____, __
TASSE	€ _____, __
PREMIO LORDO:	€ _____, __

PERIODO DI COPERTURA: 31/03/2025 – 31/03/2026

PREMIO IMPONIBILE:	€ _____, __
TASSE	€ _____, __
PREMIO ANNUO LORDO:	€ _____, __

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE